

Foglio Informativo Auxilia Finance S.p.A.

Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI-bis del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, del Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 e delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", approvata in data 29 luglio 2009 e del D.Lgs. 21 aprile 2016 n.72 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.141.

Le informazioni pubblicizzate in questo FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

Sezione 1 - INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

1. NOME ED INDIRIZZO DELLA SOCIETA'/ INTERMEDIARIO DEL CREDITO AUXILIA FINANCE S.p.A. con Socio unico FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali :

- Capitale sociale: Euro 120.000;
- Sede legale e operativa: Via Cesare Beccaria 16 – 00196 Roma
- tel 06/95944950 - fax 06/97998522;
- Partita Iva/ Codice Fiscale: 11039431009,
- R.E.A. C.C.I.A.A. di Roma: : RM 1274606 ;
- Iscrizione OAM n. M21 dal 12/12/2012
- Pec: segreteria@pec.auxiliafinance.it;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione: Samuele Lupidii;
- Sede Milano : Via Fabio Filzi, 2, MILANO
- Sito internet: www.auxiliafinance.it
- Indirizzo e mail : info@auxiliafinance.it

La Società esercita direttamente la professione di mediatore creditizio attraverso propri collaboratori in possesso dei requisiti indicati dall'art. 128-novies del D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 . Auxilia Finance non è soggetto a vincolo di mandato e non opera in via esclusiva con uno o più istituti bancari.

Tutte le comunicazioni inerenti ai rapporti tra il Cliente ed Auxilia Finance devono essere inviate alla Sede Legale della Società

2. SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE (Collaboratore)

NOME E COGNOME: _____

INDIRIZZO: _____

TELEFONO: _____ cell _____

E-MAIL: _____ @ _____

P.IVA: _____

C.F. : _____

Sezione 2 – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

1. CARATTERISTICHE

La mediazione creditizia è l'attività professionale per il cui tramite vengono messi in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

In materia di mediazione creditizia costituisce "concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma" l'attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Rientra in tale attività, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fidejussioni, avalli, apertura di crediti documentari, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito.

La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene effettuata da Banche o da Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco previsto dall'art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e s.m. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dalla Banca d'Italia; a seguito del d.lgs. 13/08/2010 n. 141 e successive modificazioni e integrazioni tali soggetti devono essere iscritti all'elenco dei Mediatori Creditizi detenuto presso l'Organismo previsto dall'art. 128-undecies del Testo Unico Bancario (O.A.M.).

La mediazione creditizia prevede sia un'attività di consulenza che un'attività di raccolta delle richieste di finanziamento formulate dai potenziali clienti (unitamente alla preventiva necessaria autorizzazione al trattamento dei dati inerenti alle stesse) e di trasmissione di tali richieste agli Istituti Bancari e/o agli Intermediari finanziari. L'attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione per la quale non può essere richiesto un autonomo compenso. Pertanto, l'attività di consulenza si intende inclusa nel contratto di mediazione se al termine di tale attività il richiedente si rivolge ad uno degli istituti creditizi convenzionati con Auxilia.

La mediazione creditizia presuppone l'assenza di ogni rapporto di dipendenza, subordinazione e parasubordinazione, nonché rappresentanza, tra il mediatore e le parti, ossia la Banca e/o

l'intermediario finanziario da una parte ed il richiedente il finanziamento dall'altra parte. Il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita pertanto alla messa in relazione di Banche ed Intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Tale servizio non garantisce quindi al cliente il reperimento di un istituto di credito disposto a concedere il finanziamento.

Non rientra nella mediazione creditizia la conclusione di contratti di finanziamento, ovvero l'esecuzione, per conto di Banche o Intermediari finanziari, di erogazioni di finanziamento, inclusi eventuali anticipi/acconti di erogazione di finanziamento, del finanziamento stesso, nonché ogni forma di pagamento e/o di incasso di denaro, od altro mezzo di pagamento ovvero di titoli di credito.

2. I RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE

La mediazione creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte di una Banca od un intermediario finanziario: può accadere, pertanto, che il mediatore creditizio non riesca a reperire sul mercato del credito una Banca/Intermediario Finanziario disponibili a concedere il finanziamento in tutto o in parte al cliente.

Sezione 3 - PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

1. PROVVIGIONI

Tipologia del finanziamento	Provvigione massima sul valore erogato
Mutuo ipotecario a clientela consumatrice	3,00%
Prestiti Personali	0,00%
Cessioni del V	0,00%
Mutui ipotecari e chirografari alle imprese	4,00%

La provvigione corrisposta al mediatore creditizio pari ad Euro _____,00 (Euro _____/00) pari al _____%(per cento) della somma capitale deliberata, viene inclusa dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario eroganti nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo)

Il diritto al compenso sorge al momento dell'approvazione del finanziamento da parte dell'ente. Nel caso in cui l'ente deliberi un finanziamento a condizioni diverse da quelle preventivate, il compenso, che va calcolato sempre applicando, sulla somma capitale deliberata, la medesima percentuale convenuta con riguardo al caso di erogazione del finanziamento alle condizioni preventivate, dovrà invece essere corrisposto al momento dell'accettazione da parte del richiedente. Anche in questo caso non saranno dovute le spese di istruttoria e altre spese.

Si precisa che nessuna provvigione può essere richiesta al cliente per le attività svolte in relazione a finanziamenti distribuiti (erogati) da Compass , BNL Finance, Agos, Terfinance, IBL , Futuro e prestito Auxilia (by Ing Bank). Per i finanziamenti e mutui erogati da CheBanca, Banco Popolare, Banco di Sardegna, Mutuo Auxilia (by Ing Bank) e UNICREDIT la provvigione massima è dell' 1,50%. Per i mutui erogati da BPER e dal gruppo Cariparma la provvigione massima è del 2%.

2. SPESE

Le spese di istruttoria e gestione pratica sono a carico del richiedente, ivi incluse spese notarili e tecniche nella misura stabilita da ciascun ente erogatore che provvederà a sottoporre condizioni contrattuali foglio informativo nota di sintesi direttamente al richiedente in un momento in via preventiva rispetto all' eventuale sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Eventuali commissioni o altre somme che il finanziatore dovrà versare alla società per i servizi dalla stessa prestati in relazione al contratto di credito saranno comunicati su richiesta del consumatore da inviare all'indirizzo email: trasparenza@auxiliafinance.it.

3. PENALI

Nei casi in cui il cliente sia inadempiente o ritardi colpevolmente l'adempimento dei propri obblighi contrattuali, ovvero fornisca notizie o documentazione non corrispondenti al vero, viene posta a suo carico, ex art. 1382 C.C., una penale che non può superare un importo massimo pari al 0,5 della somma originariamente richiesta al cliente e comunque in misura inferiore ai limiti previsti dalle normative vigenti e tempo per tempo applicabili.

4. RECESSO

Il Richiedente può, in qualsiasi momento, recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R e verso corresponsione al Mediatore di una somma pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Il Mediatore può, in qualsiasi momento, recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R e verso corresponsione al Richiedente di una somma pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00).

5. RECLAMI

Per segnalazioni o reclami è possibile inviare una email all'indirizzo: ufficioreclami@auxiliafinance.it o telefonare al numero 06/95944350 ai seguenti orari Lun/Ven 09.00/13.30 – 14.30/18.30

Sezione 4 - Clausole Contrattuali

1. FINALITA' DEL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari.

2. CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI MEDIAZIONE

Il presente incarico di mediazione viene conferito ad Auxilia Finance in forma esclusiva: il Richiedente pertanto, per tutta la durata dell'incarico, non potrà per alcun motivo conferire analogo incarico ad altro intermediario del credito, ovvero, operare in proprio direttamente o con altri operatori, anche non professionali, per l'ottenimento del finanziamento richiesto nel presente contratto.

In via di controprestazione e a bilanciamento dell'esclusiva, Auxilia Finance:

- ✓ Impegnerà la propria organizzazione professionale nei termini pattuiti, assumendo a suo carico ogni onere di detta organizzazione
- ✓ rinuncerà altresì al rimborso spese per l'ipotesi prevista dall'art. 1756 C.C. ad eccezione delle spese di verifica di congruità documentale
- ✓ presterà assistenza al cliente fino all'erogazione del finanziamento

3. OBBLIGHI NON COMPRESI NEL CONTRATTO DI MEDIAZIONE

Il mediatore creditizio non assume alcun obbligo di garanzia alla conclusione positiva della mediazione e segnatamente in ordine alla effettiva concessione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese di istruzione pratica previste dalle banche o intermediari finanziari mutuanti

4. FORO COMPETENTE

In caso di controversie aventi ad oggetto il presente contratto o altri contratti a questo accessori, il Foro competente sarà quello di Roma, salvo che il richiedente sia un consumatore, nel qual caso Foro competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, quale indicato nell'art. 63 del Codice del consumo

LEGENDA

“Mediatore Creditizio”, colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

“Concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma”, l'attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Rientra in tale attività, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fidejussioni, avalli, apertura di crediti documentari, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito.

“Cliente”, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con Banche o Intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio.

“Locale aperto al pubblico”, il locale accessibile al pubblico adibito al ricevimento del pubblico per l’esercizio dell’attività di mediazione creditizia.

“Tecniche di comunicazione a distanza”, tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore.

“Servizi accessori”, i servizi non strettamente connessi con il servizio principale, commercializzati congiuntamente a quest’ultimo, ancorché su base obbligatoria.

“Intermediari Finanziari”, soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell’Elenco previsto dall’art.106 del Decreto Legislativo n.385/1993 (Testo Unico Bancario) e s.m..

“U.I.F. – Unità di Informazione Finanziaria, autorità preposta alla vigilanza in ambiti antiriciclaggio degli intermediari finanziari .

“O.A.M. – Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi”. E’ un’associazione di natura privata con personalità giuridica, senza finalità di lucro, ed é dotato di autonomia finanziaria, organizzativa e statutaria, istituito con d.lgs. 13/8/2010 n. 141. L’Elenco dei mediatori creditizi è consultabile presso il sito dell’O.A.M. <http://www.organismo-am.it>.. L’elenco dei collaboratori di Auxilia Finance sarà visionabile sullo stesso sito accedendo alla pagina inerente Auxilia Finance S.r.l. nel menù “dipendenti e collaboratori”.

“TAEG”, il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG. Il costo di un’eventuale mediazione creditizia deve essere inclusa nel calcolo del TAEG.

“ISC”, è l’Indicatore Sintetico di Costo del credito concesso, espresso in percentuale annua del credito concesso. Nel calcolo dell’ISC vengono ricompresi tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito compreso il costo dell’eventuale attività di mediazione creditizia.